

- b) i provvedimenti normativi contenenti nuove discipline o innovativi dell'organizzazione amministrativa ed istituzionale della Liguria;
- c) i testi unici;
- d) le proposte di delegificazione delle disposizioni inerenti materie non coperte da riserva di legge assoluta;
- e) i disegni di legge di semplificazione;
- f) i provvedimenti che, all'atto della presentazione, devono essere accompagnati dall'analisi tecnico normativa, dall'analisi di impatto della regolazione e i provvedimenti da sottoporre alla verifica di impatto della regolazione anche mediante la previsione di clausole valutative.

E' la seconda agenda normativa approvata e comprende le iniziative legislative più rilevanti previste per il periodo 2013/2014, indicando anche i disegni di legge già approvati dalla Giunta regionale, ma che non hanno ancora concluso l'iter consiliare.

Nel corso di vigenza dell'agenda normativa è prevista:

- la predisposizione di due Testi Unici, quello sulla normativa sanitaria e l'integrazione sociosanitaria e quello sul paesaggio;
- la sottoposizione all'AIR del ddl "*Riordino e semplificazione della disciplina degli Organi tecnici collegiali operanti in materia di territorio (CTR)*" in sostituzione della L.R. 11/1999;
- l'applicazione dell'analisi tecnico normativa a partire dai ddl di iniziativa della Giunta Regionale presentati successivamente alla risoluzione del Consiglio Regionale di approvazione dell'Agenda Normativa;
- l'adozione e l'avvio sperimentale nel 2013 di uno schema per l'applicazione del Test PMI in occasione della predisposizione di un ddl di iniziativa della Giunta Regionale.

L'Agenda Normativa 2013/2014 è stata anche pubblicata sul sito della Regione e sul blog per la semplificazione realizzato sulla base delle previsioni di cui al programma di semplificazione 2011 e nel programma 2013/2014 per una più ampia forma di diffusione al fine di raccogliere indicazioni e proposte sui disegni di legge di cui è prevista l'approvazione.

L'Agenda normativa 2013/2014 prevede inoltre l'applicazione dell'analisi tecnico-normativa dei ddl di iniziativa della Giunta Regionale, presentati successivamente alla risoluzione del Consiglio Regionale di approvazione dell'Agenda 2013/2014 stessa.

Il Gruppo tecnico di coordinamento Giunta – Consiglio ha condiviso già nel corso del 2013 una prima griglia metodologica per la redazione dei documenti di Analisi Tecnico Normativa che può favorire la corretta redazione dei disegni o nelle proposte di legge di legge regionali, ritenendo l'ATN fondamentale punto di partenza fra gli strumenti adatti ad incrementare la qualità della

regolazione; al fine di facilitarne la reale applicazione nel corso del 2013 è stato svolto un apposito corso formativo indirizzato in primo luogo al personale delle strutture affari giuridici della Giunta regionale avente ad oggetto la qualità della normazione ed i relativi strumenti fra i quali l'ATN.

Tale lavoro si è concretizzato con Dgr n. 42 del 24/01/2014 "Approvazione dello schema di ATN da adottare a corredo dei DDL e dei regolamenti di iniziativa della Giunta regionale".

Nel corso del 2013 il gruppo di lavoro Giunta Consiglio ha ritenuto opportuno introdurre un primo approccio di "test PMI" in via sperimentale, sia per l'importanza dello stesso sia per la presenza - in termini numerici e di incidenza sul valore aggiunto - delle PMI in Italia ed in Liguria in particolare. Da elaborazioni di Unioncamere, infatti, al 30 giugno 2013, su un totale di 148.178 imprese della Liguria, 117.963 imprese hanno da 1 a 9 addetti, 4.555 imprese hanno da 10 a 49 addetti, 426 imprese da 50 a 249 addetti, e solo 81 hanno più di 250 addetti.

Sempre al fine di facilitare la reale applicazione nel corso del 2013, è stato svolto un apposito corso formativo indirizzato in primo luogo al personale delle strutture affari giuridici della Giunta regionale avente ad oggetto la qualità della normazione ed i relativi strumenti, fra i quali anche il Test PMI.

Tale lavoro si è concretizzato con Dgr n. 41 del 24/01/2014 "Approvazione dello schema di Test PMI da adottare a corredo dei DDL e dei regolamenti di iniziativa della Giunta regionale".

Per quanto riguarda l'attività del Consiglio regionale della Liguria, sono da considerare le decisioni assunte dall'Ufficio di Presidenza in data 25 gennaio 2012, relative all'implementazione dell'ATN sui progetti di legge all'esame del Consiglio individuati dai Presidenti e dai Vice Presidenti delle singole Commissioni, e ai contenuti generali della scheda per la redazione dell'ATN. A seguito di tali decisioni, le competenti strutture del Consiglio hanno provveduto all'elaborazione di una scheda tipo che è stata, poi, condivisa in sede di Gruppo tecnico di coordinamento Giunta - Consiglio costituito ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 13/2011.

Nel corso del 2012 le strutture consiliari hanno, inoltre, predisposto l'ATN su alcune proposte di legge; questo strumento a supporto dell'attività decisionale dei Consiglieri - la cui utilità e importanza sono stati del resto sottolineati anche formalmente dal Presidente dell'Assemblea - non ha, tuttavia, trovato gli spazi applicativi auspicati.

Per tale motivo, nella risoluzione con la quale il Consiglio regionale ha approvato l'Agenda normativa 2013 - 2014 è stata rilevata l'opportunità che l'ATN venga effettuata, dai competenti uffici dell'Assemblea, sulle proposte di legge di iniziativa consiliare limitatamente a quelle inserite nel programma dei lavori del Consiglio e delle Commissioni nell'imminenza dell'inizio della loro trattazione da parte delle Commissioni consiliari - a partire dall'approvazione della risoluzione

stessa - adottando, dunque, un criterio oggettivo per l'individuazione delle iniziative da sottoporre ad ATN.

Con riferimento all'attività di monitoraggio e di valutazione dell'impatto della regolamentazione, il Consiglio regionale, in sede di approvazione della citata Agenda normativa, ha previsto di sottoporre a VIR, dopo tre anni dall'entrata in vigore, le disposizioni per le quali la Giunta ha previsto l'effettuazione dell'AIR e ciò in considerazione della stretta connessione, anche a livello concettuale, tra gli strumenti a sostegno della qualità della regolazione, del fatto che l'adozione degli atti normativi costituisce solo l'inizio di un ciclo di vita che prosegue attraverso la loro implementazione nel corso degli anni e che, pertanto, è auspicabile non limitarli al sostegno della fase decisionale, ma estenderli anche alle fasi successive. Si tratta, nello specifico, del disegno di legge di riordino della disciplina degli Organi tecnici collegiali operanti in materia di territorio.

Infine è da citare, sempre nell'ambito delle attività intese a valutare gli effetti delle decisioni assunte, la legge regionale 9 agosto 2013, n. 28, la quale, nel modificare la precedente legge concernente le modalità di erogazione dei farmaci e dei preparati galenici magistrali a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche, prevede, all'articolo 8 bis, la clausola valutativa attraverso la quale il Consiglio esercita il controllo sull'attuazione e sull'applicazione delle disposizioni della legge individuando, nello specifico, i dati e le informazioni che la Giunta dovrà fornire nell'apposita relazione da presentare ogni anno, a partire da quello successivo all'entrata in vigore delle norme in questione.

Le clausole valutative sono annoverate, dalla l.r. 13/2011, tra gli strumenti per il miglioramento della qualità della regolazione e la loro finalità risiede nell'acquisizione degli elementi utili a comprendere gli effetti della regolazione sui destinatari e le eventuali difficoltà emerse in sede di applicazione.

Lombardia

Clausole valutative sull'attuazione di normative e risultati sono previste:

- dall'art. 5 della legge regionale 24.12.2013, n. 21 "*Misure a favore dei contratti e degli accordi sindacali di solidarietà*" (pubblicata nel B.U. Lombardia 27 dicembre 2013, n. 52, Supplemento);
- dall'art. 11 della legge regionale 21.10.2013, n. 8 "*Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico*" (pubblicata nel B.U. Lombardia 22 ottobre 2013, n. 43, Supplemento).

Marche

Con Delib.G.R. 2-8-2013 n. 1209 (Pubblicata nel B.U. Marche 13 settembre 2013, n. 73) sono state modificate le strutture della Giunta regionale, intervenendo riguardo ai Servizi della Giunta Regionale per stabilire tra l'altro che nella competenza di ciascun Servizio è compreso il supporto al Servizio Attività normativa e legale e risorse strumentali nella redazione delle proposte di atti normativi, nell'analisi d'impatto della regolamentazione e nell'implementazione dei sistemi informativi e dei siti web.

Molise

Clausola valutativa sull'attuazione di normativa e risultati è prevista dall'art. 16 della legge regionale 10.10.2013, n. 15 "*Misure in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere*" (pubblicata nel B.U. Molise 16 ottobre 2013, n. 28).

Puglia

Nel corso del 2013, nella regione Puglia sono state realizzate una sperimentazione VIR su Sistema di autorizzazione al funzionamento delle strutture e dei servizi sociali e relative forme di gestione (l. r. 19/2006), una sperimentazione AIR sul regolamento di attuazione della l. r. 31/2012 "*Norme in materia di formazione per il lavoro*", ed una sperimentazione AIR su Adozione di un sistema di tariffazione integrata (STI) per il trasporto pubblico locale ai sensi della l. r. 31 ottobre 2002, n. 18, recante "*Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale*".

Sono state realizzate n. 26 ATN, comprensive di analisi di *drafting*, su ddl di iniziativa del Governo regionale.

Sardegna

Si segnala la proposta di legge regionale n. 611 del 2014 in materia di valutazione delle politiche regionali da parte del Consiglio regionale, riguardante l'introduzione di strumenti e attività di verifica sia nella fase di approvazione delle leggi che in quella di controllo della loro attuazione.

Tale proposta promuove all'interno del Consiglio l'uso di strumenti valutativi specifici, quali le clausole e le missioni valutative, disciplina la costituzione di un ufficio tecnico apposito e di un organismo politico di controllo, prevedendo anche, a tale fine, che il regolamento interno del Consiglio venga adeguato di conseguenza.

Sul punto, è da considerare che il Consiglio regionale della Sardegna partecipa da tempo al progetto CAPIRe (Controllo delle Assemblee sulle Politiche e gli Interventi Regionali), promosso dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome, che persegue proprio l'obiettivo di promuovere la cultura e l'uso della valutazione delle politiche in seno alle assemblee legislative e al quale partecipano rappresentanti politici e tecnici designati dai Consigli che aderiscono al progetto.

Recentemente si sta affermando l'utilizzo da parte dell'amministrazione dello strumento partecipativo della consultazione pubblica che, benché non formalizzato sul piano normativo, consente di stimolare l'espressione dell'opinione dei cittadini o di particolari categorie di utenti, su argomenti specifici, mediante la somministrazione di questionari o la possibilità di presentare proposte, suggerimenti e segnalazioni.

Sicilia

Riguardo alla Regione Siciliana si segnala l'adozione del .P.Reg. 18-1-2013, n. 6, Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni (pubblicato nella Gazz. Uff. Reg. Sic. 28 febbraio 2013, n. 10).

Nell'ambito della Presidenza della Regione è individuata l'Area Ufficio legislativo e legale, nella quale la Posizione di collaborazione e coordinamento n. 4 si occupa, tra l'altro, di Analisi di impatto *della Regolamentazione ex art. 14*, comma 10 legge 28 novembre 2005, n. 246.

Sempre nell'anno in riferimento è stato predisposto uno schema di disegno di legge regionale, frutto di una sperimentazione di AIR avviata nel 2012 in collaborazione con il Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione, avente ad oggetto l'istituzione e la regolamentazione dell'Anagrafe regionale degli studenti della Regione Siciliana.

E' stata altresì realizzata una sperimentazione di AIR e ATN avente ad oggetto il

recepimento della normativa nazionale relativa al procedimento semplificato in materia di autorizzazione paesaggistica, in collaborazione con il Dipartimento regionale dei Beni culturali e dell'Identità siciliana - Servizio tutela e acquisizioni. Il d.d.l. recante "*Anagrafe scolastica regionale*" è stato approvato dalla Giunta regionale di Governo e depositato all'Assemblea regionale siciliana.

Toscana

Da segnalare l'intervento normativo per la promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali (L.R. 2-8-2013, n. 46, concernente "*Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali*"), pubblicata nel B.U. Toscana 7 agosto 2013, n. 39, parte prima; l'art 1 in particolare afferma che la Regione riconosce il diritto dei cittadini alla partecipazione attiva all'elaborazione delle politiche pubbliche regionali e locali.

Obiettivi della citata legge:

- contribuire a rafforzare e a rinnovare la democrazia e le sue istituzioni, integrando la loro azione con pratiche, processi e strumenti di democrazia partecipativa;
- promuovere la partecipazione come forma ordinaria di amministrazione e di governo della Regione in tutti i settori e a tutti i livelli amministrativi;
- rafforzare, attraverso la partecipazione degli abitanti, la capacità di costruzione, definizione ed elaborazione delle politiche pubbliche;
- contribuire ad una più elevata coesione sociale, attraverso la diffusione della cultura della partecipazione e la valorizzazione di tutte le forme di impegno civico, dei saperi e delle competenze diffuse nella società;
- valorizzare e diffondere le nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione come strumenti al servizio della partecipazione democratica dei cittadini;
- contribuire alla parità di genere;
- favorire l'inclusione dei soggetti deboli e l'emersione di interessi diffusi o scarsamente rappresentati;
- valorizzare le migliori esperienze di partecipazione, promuovendone la conoscenza e la diffusione.

Da citare anche l'adozione della L.R. 9-8-2013 n. 47 "*Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2013*", pubblicata nel B.U. Toscana 14 agosto 2013, n. 41, parte prima.

Clausole valutative sull'attuazione di normative e risultati sono previste:

- dall'art. 10 della legge regionale 19.09.2013, n. 51 "*Norme per la protezione e bonifica dell'ambiente dai pericoli derivanti dall'amianto e promozione del risparmio energetico, della bioedilizia e delle energie alternative*" (pubblicata nel B.U. Toscana 25 settembre 2013, n. 45, parte prima);
- dall'art. 7 della legge regionale 4.07.2013, n. 34 "*Disciplina del sostegno regionale alle imprese di informazione. Modifiche alla L.R. n. 35/2000, alla L.R. n. 22/2002 ed alla L.R. n. 32/2002*" (pubblicata nel B.U. Toscana 12 luglio 2013, n. 32, parte prima);
- dall'art. 41 della legge regionale 14.03.2013, n. 9 "*Modifiche alla legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009)*"; pubblicata nel B.U. Toscana 22 marzo 2013, n. 11, parte prima.

Provincia autonoma di Trento

Nel corso del 2013 è stata approvata dal Consiglio provinciale la legge provinciale 28 marzo 2013, n. 5, "*Controllo sull'attuazione delle leggi provinciali e valutazione degli effetti delle politiche pubbliche. Modificazioni e razionalizzazione delle leggi provinciali che prevedono obblighi in materia*", pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 2 aprile 2013, n. 14. Tale legge ha definito per la prima volta nella Provincia autonoma di Trento una disciplina per la valutazione *ex post* della legislazione provinciale sulla base di un programma condiviso tra il Presidente della Provincia e il Presidente del Consiglio della Provincia autonoma di Trento per verificare gli effetti prodotti dalla normativa provinciale.

Nel primo anno di legislatura il Presidente della Provincia e il Presidente del Consiglio provinciale, d'intesa fra loro, approvano un programma per il controllo sull'attuazione delle leggi provinciali e per la valutazione degli effetti delle politiche. Entro il 30 giugno di ogni anno il Presidente della Provincia e il Presidente del Consiglio provinciale, d'intesa fra loro, possono aggiornare il programma, anche tenendo conto delle proposte degli organi consiliari competenti in materia.

Per preparare l'adozione o l'aggiornamento del programma è istituito un tavolo di coordinamento, formato da quattro componenti indicati dalla Giunta provinciale e da quattro consiglieri provinciali, di cui due espressione delle minoranze consiliari; il tavolo di coordinamento può proporre anche la soppressione, la modifica o l'inserimento di clausole valutative o di altre disposizioni che prevedono

obblighi informativi. I componenti del tavolo di coordinamento sono designati, rispettivamente, dal Presidente della Provincia e, previo parere della Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, dal Presidente del Consiglio provinciale. Il tavolo di coordinamento è nominato dal Presidente del Consiglio provinciale: questi ne convoca e presiede la prima seduta, in cui il tavolo nomina il proprio presidente.

In particolare si prevede che l'attività di controllo sull'attuazione delle leggi provinciali e di valutazione degli effetti delle politiche pubbliche sia svolta sulle leggi provinciali che contengono clausole valutative o obblighi informativi nei confronti del Consiglio provinciale e sulle altre individuate in via prioritaria, anche in relazione a quanto previsto dagli obiettivi del programma di legislatura, fra quelle che si ritiene abbiano maggior impatto sui cittadini e sulle imprese.

Il controllo sull'attuazione delle leggi provinciali e la valutazione degli effetti delle politiche pubbliche potranno riguardare lo stato di attuazione della legge e il grado di realizzazione degli obiettivi, l'analisi degli effetti sui destinatari dei provvedimenti e del loro grado di soddisfazione, gli effetti prodotti in termini di semplificazione normativa e amministrativa e le eventuali criticità, tra cui i costi e gli effetti non previsti, le loro cause e le eventuali misure correttive adottate.

Nell'ambito dell'attività di valutazione è prevista la consultazione dei cittadini, e dei destinatari delle politiche oggetto di esame.

E' altresì previsto che gli esiti delle attività di valutazione dovranno essere presi in considerazione nell'ambito della revisione della vigente normativa.

Il controllo sull'attuazione delle leggi provinciali e la valutazione degli effetti delle politiche pubbliche possono riguardare i seguenti aspetti:

- a) lo stato di attuazione della legge;
- b) il grado di realizzazione degli obiettivi della legge, tenendo conto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi eventualmente stabiliti a preventivo, delle risorse utilizzate;
- c) l'analisi degli effetti sui destinatari dei provvedimenti e del loro grado di soddisfazione;
- d) gli effetti prodotti in termini di semplificazione normativa e amministrativa;
- e) l'individuazione di eventuali criticità, di costi ed effetti non previsti, delle loro cause e di eventuali misure correttive adottate.

Il programma per il controllo sull'attuazione delle leggi provinciali e per la valutazione degli effetti delle politiche indica i documenti e le informazioni che la Giunta provinciale deve mettere a disposizione del Consiglio.

L'attività di controllo e di valutazione è svolta attraverso un'analisi operata per raffronto dei dati raccolti con gli obiettivi della normativa o della politica oggetto di esame, sulla base di idonei indicatori.

I cittadini, e in particolare i destinatari delle leggi o delle politiche pubbliche, sono consultati nell'ambito delle attività di controllo sull'attuazione delle leggi provinciali e di valutazione degli effetti delle politiche. Il regolamento interno del Consiglio provinciale disciplina le modalità della consultazione.

Le relazioni e i documenti trasmessi sono pubblicati nei siti del Consiglio e della Giunta provinciale in modo tale da facilitare il reperimento delle informazioni e la loro connessione con la normativa di riferimento.

Il regolamento interno del Consiglio provinciale:

- a) precisa gli strumenti e le modalità di esercizio della funzione di controllo sull'attuazione delle leggi provinciali e di valutazione degli effetti delle politiche pubbliche, anche prevedendo il coinvolgimento del tavolo di coordinamento;
- b) stabilisce le modalità con cui gli esiti delle attività di controllo e di valutazione sono presi in considerazione dalle competenti commissioni consiliari, anche in relazione a nuovi interventi normativi nelle materie oggetto d'esame;
- c) prevede la possibilità di dedicare apposite sedute del Consiglio e delle commissioni all'esame degli esiti delle attività di controllo e di valutazione.

Nel Capo II della legge provinciale in esame vi sono poi specifiche disposizioni recanti modificazioni di leggi provinciali che prevedono obblighi informativi nei confronti del consiglio provinciale, in particolare si prevede la promozione da parte della Provincia di un piano straordinario, di durata non superiore al quinquennio, per ridurre gli oneri amministrativi a carico delle imprese derivanti da obblighi informativi previsti dalla normativa provinciale, anche semplificando la richiesta di informazioni e accelerando la loro acquisizione d'ufficio mediante l'uso delle tecnologie o attraverso convenzioni con enti e istituzioni per accedere direttamente ai relativi archivi informatici.

Per facilitare e razionalizzare l'attività di valutazione, sono state inoltre testualmente modificate ventisette leggi provinciali contenenti clausole valutative e obblighi informativi nei confronti del Consiglio provinciale.

Ancora, è da dire che, nell'ambito del progetto per la valutazione degli impatti della regolazione, costituito nel 2012, è stato elaborato uno specifico disegno di legge *“Disposizioni per il miglioramento della qualità della normativa provinciale e la semplificazione della regolazione per i cittadini e le imprese”* per introdurre nell'ordinamento provinciale, tenuto conto degli atti

dell'Unione europea e dello Stato in materia di miglioramento della legislazione e per il contenimento degli oneri amministrativi a carico dei cittadini e delle imprese, una disciplina volta a migliorare la qualità della regolazione anche attraverso la programmazione degli interventi normativi e l'applicazione delle analisi *ex ante* (AIR), delle valutazioni *ex post* (VIR) e dell'analisi tecnica normativa (ATN).

Con deliberazione 19 luglio 2013, n. 1444 (www.delibere.provincia.tn.it), è stata aggiornata la deliberazione della Giunta provinciale 3 dicembre 2009, n. 2897 contenente *direttive per la predisposizione degli atti normativi*.

Tali direttive contengono in particolare indicazioni per la programmazione degli interventi normativi, per l'analisi delle proposte di intervento normativo, le regole e i suggerimenti per la redazione dei testi normativi, definite dall'Osservatorio legislativo interregionale e i nuovi "Criteri orientativi per la stesura delle note ad atti normativi" al fine di garantire l'uniformità dei testi normativi e di facilitarne la divulgazione e la comprensione.

Tra le misure incidenti sulla semplificazione normativa, si ricorda che con Decreto del Presidente della Provincia 18 gennaio 2013, n. 1-103/Leg., anche tenuto conto dei suggerimenti espressi dal Comitato per la razionalizzazione normativa del Consiglio della Provincia autonoma di Trento, al fine di rimuovere disposizioni provinciali superate, o non più applicate, sono stati abrogati per intero 28 regolamenti e parzialmente 2. Dal 2008 sono stati complessivamente abrogati per intero 405 regolamenti e 4 parzialmente.

In applicazione, poi, dell'art. 19 bis della legge provinciale sull'attività amministrativa (legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23) che prevede la possibilità di delegificare e semplificare procedimenti definiti dalle leggi provinciali, le azioni di semplificazione amministrativa e di riduzione degli oneri sono state intensificate dalla Provincia autonoma di Trento a partire dal 2009 e da ultimo implementate con la legge provinciale n. 27 del 2010 (legge finanziaria per l'anno 2011), n. 18 del 2011 (legge finanziaria per l'anno 2012) e con la legge provinciale 27 dicembre 2012 n. 25 (legge finanziaria per l'anno 2013).

Le misure adottate sono state declinate quali strumenti strutturali (in prima battuta nel primo *Piano straordinario di riduzione degli oneri amministrativi* approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2285 di data 28 ottobre 2011 e, a regime, nella sezione apposita del *Piano di miglioramento della Pubblica amministrazione per il periodo 2012-2016*, da ultimo aggiornato con deliberazione 12 aprile 2013 n. 637 della Giunta provinciale) per accrescere la competitività del sistema e per razionalizzare le procedure amministrative, ridurre gli oneri amministrativi, accelerare i tempi di risposta ai cittadini e alle imprese e favorire l'interazione telematica con gli utenti, mediante il ricorso intensivo alle tecnologie informatiche e l'erogazione di servizi *on-line*;

Umbria

Clausole valutative su modalità di attuazione di normative e risultati sono previste:

- dall'art. 10 della legge regionale 20.03.2013, n. 5, "*Valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale*" (pubblicata nel B.U. Umbria 27 marzo 2013, n. 16);
- dall'art. 90 della legge regionale 12.07.2013, n. 13 "*Testo unico in materia di turismo*" (pubblicata nel B.U. Umbria 17 luglio 2013, n. 32, S.O. n. 1);
- dall'art. 8 della legge regionale 17.09.2013, n. 16, "*Norme in materia di prevenzione delle cadute dall'alto*" (pubblicata nel B.U. Umbria 25 settembre 2013, n. 43);
- dall'art. 6 della legge regionale 23.12.2013, n. 30 "*Disciplina del sistema regionale di istruzione e formazione professionale*" (pubblicata nel B.U. Umbria 30 dicembre 2013, n. 58, edizione straordinaria).

Segnalazioni ulteriori

Un cenno deve essere fatto ad attività regionali riferite a piani della performance ed a collaborazioni interistituzionali per lo sviluppo della capacità istituzionale, comportanti l'affinamento anche di strumenti di misurazione e valutazione dello stato di attuazione di politiche regionali, con dinamiche incidenti quindi anche su politiche regolatorie e relative iniziative, per quanto di riferimento all'obiettivo di fornire al livello politico e gestionale gli strumenti per monitorare, il grado di attuazione della strategia programmatica e di governo, lo stato di salute finanziaria, organizzativa e delle relazioni dell'Ente (a titolo indicativo, v.: Regione Calabria - Delib.G.R. 8 giugno 2013, n. 216 - Piano della performance 2013-2015; Regione Marche - Delib.G.R. 28-5-2013 n. 773 - L.R. n. 22/2010 - Piano della performance 2013-2015; Regione Campania - Delib.G.R. 27 maggio 2013, n. 112 - Approvazione schema accordo di collaborazione con il Dipartimento della Funzione pubblica).

Certamente, poi, l'affinamento delle problematiche sulla consultazione, nel più ampio contesto di politiche regolatorie, si è andato anche sviluppando in una serie di percorsi complessi che hanno visto crescere l'attenzione riguardo a profili di condivisione ed analisi di problematiche con gli *stakeholder* in relazione ad attività di peculiare valenza generale come quelle programmatiche. A

titolo indicativo, oltre alla citata legge regionale Toscana 2-8-2013, n. 46, concernente “Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali”, si segnala sul punto riguardo alla Calabria: Delib.G.R. 28-1-2013 n. 30, “Approvazione della versione delle Linee Guida del Piano Regionale dei Trasporti per la condivisione con gli Enti Locali ed altri *stakeholder*”.

ALLEGATO C**Attività POAT - DAGL**

Di seguito, si presentano nel dettaglio i risultati delle azioni realizzate a livello regionale.

Tabella: Attività regionali realizzate e partecipanti

Regione	Laboratori settoriali (I, II, III ciclo)		Workshop, Seminari (operativi e di post sperimentazione)		Sperimentazioni supportate	Visite di studio
	Eventi	Partecipanti	Eventi	Partecipanti		
Calabria	19	246	3	110	3	-
Campania	26	334	3	183	5	-
Puglia	24	266	3	154	6	1
Sicilia	23	241	3	92	3	-
Totale	92	1087	12	539	17	1

**Tabella: Azioni pilota e sperimentazioni realizzate nelle Regioni Convergenza
Integrazione strumenti di better regulation negli ordinamenti regionali**

Regione	Azioni pilota/sperimentazioni
Calabria	<ul style="list-style-type: none"> • Testi Unici in materia di Istruzione, Cultura e Beni Culturali con inserimento di una clausola valutativa • AIR sulla proposta di l.r. di riforma delle Aree di Sviluppo Industriale ex l.r. 38/2001
Campania	<ul style="list-style-type: none"> • TU in materia di Attività Produttive • Clausola valutativa su l.r. 15/2008 sull'attività di agriturismo • AIR e ATN su un Testo di riordino in materia di Beni Culturali • ATN sulla pdl 340 sul marchio etico regionale
Puglia	<ul style="list-style-type: none"> • VIR sulla l.r. 19/2006 "Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini" • AIR su Regolamento di attuazione della l.r. 31/2012 in materia di formazione per il lavoro • AIR sull'adozione di un sistema di tariffazione integrata per il trasporto pubblico • ATN su ddl in materia di beni culturali e VAS • Clausola valutativa sul ddl 28/2012 in materia di promozione dello sviluppo del sistema agro-industriale
Sicilia	<ul style="list-style-type: none"> • AIR su ddl in materia di autorizzazioni per infrastrutture energetiche • AIR su ddl per l'attivazione dell'anagrafe regionale degli studenti • AIR e ATN sul recepimento della norma in materia di autorizzazioni paesaggistiche
Regione	Integrazione degli strumenti di <i>better regulation</i> negli ordinamenti regionali
Calabria	<ul style="list-style-type: none"> • DdL di Modifica allo Statuto della Regione Calabria, approvato a novembre 2011 dalla Giunta Regionale, in fase di esame presso il Consiglio • Nuovo disciplinare dei lavori della Giunta regionale approvato con Delibera n. 314/2012
Campania	<ul style="list-style-type: none"> • Regolamento del 15 dicembre 2011 n. 12 "Ordinamento Amministrativo della Giunta Regionale della Campania" • Nuovo Regolamento del Consiglio Regionale entrato in vigore il 12 settembre 2012
Puglia	<ul style="list-style-type: none"> • L.r. del 2 novembre 2011, n. 29, "Semplificazione e qualità della normazione" • Regolamenti attuativi (AIR/VIR) della legge regionale n. 29/2011
Sicilia	<ul style="list-style-type: none"> • Riproposizione, nell'ambito del Tavolo interistituzionale Governo – Assemblea Regionale Siciliana (ARS), del ddl "Disposizioni in materia di qualità della normazione e di pubblicazione degli atti nella gazzetta ufficiale della Regione Siciliana"